

il legale della parte deve scegliere quello più rigoroso, ovvero il senso che ponga la parte assistita quanto più possibile al riparo da decadenze e preclusioni.

L'esito della complessità dei processi interpretativi è così, secondo le Sezioni Unite, il prodotto della funzione nomopoietica distribuita tra tutti i soggetti dell'ordinamento, primo fra tutti l'avvocato, continuamente alimentata dal dibattito processuale del giudice e tra le parti.

Quanto al rapporto professionale col cliente, la Corte rammenta che la responsabilità dell'avvocato è esclusa nei casi di risoluzione di questioni interpretative di particolare difficoltà o opinabili (art. 2236 c.c.) a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave ma che, non per questo, la parte ha diritto alla rimessione in termini nel compimento di attività precluse o per le quale è decaduta, occorrendo pur sempre, a suo dire, l'esistenza di uno stato di fatto configurabile come causa non imputabile cui la decadenza o la preclusione siano immediatamente riconducibili a norma dell'art. 153, comma 2, c.p.c. Deve così trattarsi solo di un fatto incolpevole che si collochi al di fuori della sua sfera di controllo e che avrebbe, altrimenti, un effetto lesivo del suo diritto di difesa in violazione dell'art. 24 Cost., situazione non configurabile tuttavia nel caso di specie.

BEATRICE FICCARELLI

LA CORTE DI CASSAZIONE TORNA A PRONUNCIARSI SULLA NATURA DEL DECRETO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Corte di cassazione, Sez. VI, ord. 12 dicembre 2018, n. 32071 (Est. Mercolino)

Con il provvedimento segnalato la Corte di cassazione torna a pronunciarsi sulla natura giuridica del decreto del giudice tutelare di nomina dell'amministratore di sostegno, ai fini della individuazione del giudice competente per il reclamo.

La Corte richiama l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che, in tema di amministrazione di sostegno, distingue tra i provvedimenti di apertura e di chiusura della procedura, assimilabili, per la loro natura, alle sentenze emesse nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione, e quelle riguardanti le modalità di attuazione della tutela e la concreta gestione del patrimonio del beneficiario; limitando, rispetto ai primi, il reclamo alla Corte

d'appello ai sensi dell'art. 720-bis, comma 2, c.p.c. avendo detti provvedimenti natura *decisoria* in quanto incidenti su diritti soggettivi "naturalissimi" (artt. 32 e 19 Cost.); e riconoscendo invece ai secondi – sempre modificabili e revocabili in base ad una rinnovata valutazione degli elementi acquisiti – carattere *gestorio*, consentendone pertanto l'inquadramento negli artt. 374 e ss. c.p.c., richiamati dall'art. 411 c.c., con la conseguente proponibilità del reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 739 c.p.c. (v. tra le altre Cass., sez. I, 28 settembre 2017, n. 22693, in www.dirittoegiustizia.it; Cass., sez. I, 16 febbraio 2016, n. 2985). Alla seconda categoria di provvedimenti devono ricondursi, prosegue la Corte, anche quelli di designazione, revoca e sostituzione dell'amministratore, non ravvisandosi al riguardo una incidenza sui diritti soggettivi personalissimi, ma volti esclusivamente ad individuare il soggetto cui è demandata in concreto la cura della sua persona e dei suoi interessi (sul reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare, v. DANOVI, *Sulla competenza per il reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare*, in *Dir. fam.*, 2006, 1076 e GIORGETTI, *Decreti del giudice tutelare e competenza sul reclamo*, in *Fam. dir.*, 2003, 48 ss.).

Nel caso concreto, la Corte di legittimità osserva che le doglianze proposte con il reclamo non hanno ad oggetto l'apertura dell'amministrazione di sostegno, la cui necessità è stata riconosciuta dalle stesse reclamanti, bensì l'individuazione della persona incaricata di coadiuvare la beneficiaria nella cura della propria persona e nella gestione dei propri interessi, contestando la scelta di un soggetto estraneo al nucleo familiare. Secondo i giudici di legittimità, non può dunque condividersi l'affermazione del Tribunale di Brescia adito per il reclamo, secondo cui il reclamo stesso avrebbe dovuto essere proposto dinanzi alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 720-bis c.p.c., in virtù del carattere decisorio del provvedimento impugnato, che, in quanto avente ad oggetto la designazione dell'amministratore di sostegno, doveva considerarsi incidente sul diritto dell'incapace di esprimere la sua volontà in ordine alla persona che in sua vece avrebbe potuto compiere gli atti contemplati nel decreto.

La circostanza che, nella scelta della persona da nominare, il giudice tutelare sia tenuto in linea di principio ad attenersi alle indicazioni fornite dal beneficiario, potendosene discostare esclusivamente in presenza di gravi motivi, non consente di ritenere che tale inosservanza comporti una modificazione della natura del provvedimento di nomina, bensì unicamente una differente valutazione dell'interesse del beneficiario, rimessa alla discrezionalità del giudice tutelare, con il solo limite di un adeguato onere motivazionale.

A tal riguardo non assumerebbe alcun rilievo la circostanza che tale individuazione abbia luogo contestualmente all'apertura del procedimento, dovendosi il tal caso distinguere in ordine alle ragioni che giustificano il riconoscimento della tutela e alla scelta delle modalità di attuazione della stessa., assoggettate da differenti regimi.

La Corte pertanto, in linea con l'orientamento oramai consolidato, conclude riconoscendo in capo al tribunale, in composizione collegiale, la competenza a decidere sul reclamo proposto avverso il provvedimento di designazione dell'amministratore di sostegno.

BEATRICE FICCARELLI

**LA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
SULLE CONTROVERSIE CONCERNENTI
L'INDENNIZZO DOVUTO PER LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
NO CREDITOR WORSE OFF**

Tribunale di Mantova, 30 aprile 2019 (Est. Bernardi)

La sentenza in commento arricchisce il numero di decisioni rese ad esito di azioni promosse da azionisti o creditori delle quattro banche locali – Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti – poste in risoluzione a seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 180/2015, che ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sul risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Il D.Lgs. n. 180/2015 ha, infatti, subito trovato applicazione nella gestione del dissesto delle citate quattro banche locali, già in precedenza sottoposte ad amministrazione straordinaria.

Accertata la sussistenza dei presupposti necessari per l'apertura della procedura (situazione di dissesto; assenza di misure alternative per il superamento di tale situazione; interesse pubblico), le quattro banche locali sono state contestualmente sottoposte alla procedura di risoluzione, prevista dal D.Lgs. n. 180/15, la quale ha comportato per ciascuna di esse: in primo luogo, la riduzione integrale delle riserve patrimoniale e delle azioni, nonché del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, al fine di coprire una parte delle perdite; in secondo luogo, la cessione dell'azienda bancaria (ad esclusione dei subordinati non computabili) a un ente-ponte appositamente costituito e la successiva cessione dei crediti in